



COMUNE DI GAGGIO MONTANO

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.zza A. Brasa, 1 – 40041 Gaggio Montano

Tel 0534/38003 Fax 0534/37666

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 25/06/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI - TARI

L'anno 2020 ,il giorno 25 del mese di Giugno alle ore 12:00, nella solita sala delle adunanze, il SINDACO ha convocato il Consiglio Comunale , previa l'osservanza di quanto disposto dall'art. 73 del D.L. n° 18 in data 17/03/2020 e dal decreto sindacale attuativo sono presenti:

Fatto l'appello nominale risultano:

COGNOME E NOME	CARICA	(P) PRESENTE (A) ASSENTE	(F) FAVOREVOLE (C) CONTRARIO	SCRUTATORE
TANARI MARIA ELISABETTA	SINDACO	P	F	
MALAVOLTI MAURIZIO	VICE SINDACO	P	F	
INSARDA' CAMILLA	ASSESSORE	A		
DELLA TORRE ENRICO	ASSESSORE	P	F	X
GUIDOTTI ALESSANDRO	ASSESSORE	P	F	
BIAGIOLI LUCA	CONSIGLIERE	P	F	X
BARTOLONI TIZIANO	CONSIGLIERE	P	F	
GWIAZDA PAOLO MARCO	CONSIGLIERE	P	F	
MELLINI MANUELA	CONSIGLIERE	P	F	X
RIGHI MARIA LUISA	CONSIGLIERE	P	F	
MANZALINI MIRELLA	CONSIGLIERE	A		
BRASA MASSIMO	CONSIGLIERE	A		
CAPPELLI EZIO	CONSIGLIERE	A		

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Piera Nasci .

In qualità di Sindaco, la Sig.ra Maria Elisabetta Tanari assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta.

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi dell'art. 39, comma 2, D. Leg.vo 18/8/2000 n. 267, porta la trattazione dell'oggetto a retro indicato. Nella sala sono depositate da 24 ore le proposte relative con i documenti necessari.

OGGETTO	APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI - TARI
----------------	---

Premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

RICHIAMATI QUINDI, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703 del summenzionato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche e integrazioni intervenute;

RICORDATO che la TARI:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

VISTO il decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» ed in particolare l' Art. 58-quinquies "Modifiche all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158" che cita :

"1. All'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «uffici, agenzie, studi professionali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «uffici, agenzie»;

b) le parole: «banche ed istituti di credito», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:«banche, istituti di credito e studi professionali»;

VISTA la deliberazione ARERA n. 158 del 05/05/2020 "ADOZIONE DI MISURE URGENTI A TUTELA DELLE UTENZE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI, ANCHE DIFFERENZIATI, URBANI ED ASSIMILATI, ALLA LUCE DELL'EMERGENZA DA COVID-19" che ha stabilito una serie di riduzioni e agevolazioni in favore delle utenze Tari;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti – TARI approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.3 del 25/03/19 , esecutiva;

RITENUTO QUINDI, in coerenza con la novellata disciplina normativa, per le motivazioni sopra esposte, di adeguare il regolamento di cui al punto precedente modificando gli articoli in esso contenuti e di seguito elencati:

- Art. 22 bis- Riduzioni per le utenze non domestiche per eccezionali circostanze

“1. Per le attività produttive, commerciali e di servizi che, per eccezionali circostanze di forza maggiore, abbiano dovuto interrompere o ridurre la loro attività in seguito ad atti emanati dalle autorità preposte alla tutela della salute pubblica, la tariffa è ridotta con applicazione diretta di una riduzione da parte del comune in base a criteri definiti con deliberazione di Consiglio Comunale che tengano conto della interruzione / riduzione dell'attività”;

- Art. 31 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1 Gennaio 2020;

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 704, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., è abrogato l'articolo 14 (TARES) del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pertanto a partire dal 1° gennaio 2014, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

- all. 1) Categorie di utenze domestiche e non domestiche - UTENZE NON DOMESTICHE

- und11 - Uffici e agenzie
- und12 - Banche , Istituti di credito e studi professionali

CONSIDERATI ALTRESI':

- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATA la seguente evoluzione normativa riguardante la tempistica di approvazione del Regolamento sull'applicazione della Tassa sui Rifiuti- TARI:

- l'art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge

19 dicembre 2019, n. 157, a mente del quale: "... In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'[articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati ...";

- il D.L. n. 18/2020 convertito in L. n. 27/2020, art. 107, in particolare il comma 2 "per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151 24 aprile 2020, n. 27, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge";
- l' art.138 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 ("decreto rilancio") rubricato "Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020", c. 1 che stabilisce "Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147";

CONSIDERATO PERTANTO CHE il termine di deliberazione delle tariffe e dei regolamenti dei tributi locali è attualmente il 31.7.2020, allineato al termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020;

VISTI INOLTRE:

- l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011,così come modificato dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: "...A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#).";
- l'art. 13, comma-15 ter del decreto legge Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: "... A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno (...)"

VISTA la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019 "Art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti."

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.8 in data 27/02/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato la nota di aggiornamento DUP 2020-2022;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.9 in data 27/02/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato

approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

VISTO il regolamento generale delle entrate tributarie;

DATO INOLTRE ATTO del parere espresso dall'Organo di revisione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO, visto l'allegato Regolamento **B)** che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

RITENUTO di provvedere in merito;

ACQUISITI i voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa e qui integralmente richiamate:

- 1) di modificare gli articoli del Regolamento per la disciplina del tributo sui rifiuti - TARI richiamati in premessa per le motivazioni contestualmente esposte, alle quali integralmente si rinvia, ed evidenziati nell'allegato **A)** ;
- 2) Di dare atto che il Regolamento per la disciplina del tributo sui rifiuti – TARI , adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e smi, a seguito delle modifiche intervenute è integralmente riportato nell'allegato **B)**;
- 3) di dare atto che le modifiche apportate con il presente atto produrranno effetto dal 1 gennaio 2020;
- 4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione e l'allegato regolamento **All. B)** al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- 5) di pubblicare l'allegato regolamento **B)** sul sito istituzionale dell'ente;
- 6) di garantire, inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4,

del d.Lgs. n. 267/2000.

Letto approvato e sottoscritto.

F.to digitalmente
IL PRESIDENTE

Maria Elisabetta Tanari

F.to digitalmente
IL SEGRETARIO/ F.F.

Piera Nasci

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

In applicazione degli articoli 124, comma 1 e 15 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ssp.mn., la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online, ai sensi dell'art. 32, comma 1, L.n.69/2009, per 15 giorni consecutivi partire dal 14/07/2020.

Data 14/07/2020

F.to digitalmente
L'Incaricato alla pubblicazione
Chiara Tonielli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 25/06/2020 decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del d.lgs. 267/00

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del d.lgs. 267/2000

Il sottoscritto funzionario pubblico attesta, in ottemperanza al Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.), la conformità del presente atto riprodotto in modalità cartacea all'originale redatto in modalità digitale che è stato predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle vigenti regole tecniche.

,

Il pubblico ufficiale competente